

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Finalità e principi del trattamento e sistemi di videosorveglianza
4. Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visualizzazione delle immagini
5. Sistemi integrati di videosorveglianza
6. Altri sistemi di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

7. Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza
8. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo
9. Designato al servizio di videosorveglianza
10. Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza
11. Responsabile della Protezione dei dati
12. Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali
13. Personale autorizzato ad accedere alle apparecchiature di ripresa installate sul territorio
14. Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza
15. Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave
16. Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo di "Fototrappole"

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
18. Prescrizioni da adottare per i dati trattati
19. Informazioni rese al momento della raccolta
20. Diritti dell'interessato
21. Sicurezza dei dati
22. Conclusione del trattamento dei dati
23. Limitazioni del trattamento e ai diritti dell'interessato
24. Diritto al risarcimento
25. Comunicazioni
26. Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia
27. Disposizioni attuative e finali

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

28. Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

29. Tutela dei dati personali
30. Pubblicità del regolamento
31. Sopravvenienza di nuove disposizioni normative
32. Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - 2.1. **D.lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
 - 2.2. **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
 - 2.3. **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - 2.4. **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - 2.5. **D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
 - 2.6. **D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101** recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
 - 2.7. **Art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni;
 - 2.8. **Decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - 2.9. **Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471**;
 - 2.10. **D.Lg. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009** recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ed in particolare dall'art. 6;
 - 2.11. **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - 2.12. **Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali"** emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali del 13 ottobre 2008;
 - 2.13. **Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video** emanate da European Data Protection Board adottate il 29 gennaio 2020;
 - 2.14. **F.A.Q. in tema di videosorveglianza** emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 05/12/2020.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle

videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) per "**dato personale**", ai sensi dell' art. 4 n.1 Reg. EU 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) per "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

e) per "**dati particolari**", ai sensi dell'art. 9 Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona e giudiziari (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza);

g) per "**titolare**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

h) per "**designato al servizio**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;

i) per "**amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza**", il soggetto che risponde a quanto indicato nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, e sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza nonché tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;

j) per "**autorizzati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;

k) per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

l) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

m) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) per "**dato anonimizzato**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

p) per "**dati biometrici**", ai sensi dell'art. 4 n.14 Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

q) per "**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

- r) per **“autenticazione informatica”**, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
- s) per **“credenziali di autenticazione”**, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
- t) per **“parola chiave”**, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- u) per **“profilo di autorizzazione”**, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- v) per **“sistema di autorizzazione”**, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- x) per **“videocamere fisse”**, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci.
- y) per **“videocamere mobili”**, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) permettono di effettuare il movimento su uno o più assi;
- z) per **“fototrappole”**, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell’operatore.

Art. 3 – Finalità e principi del trattamento e sistemi di videosorveglianza

1. La sicurezza rappresenta un bene primario verso cui la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento e ogni risorsa concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di CANNETO PAVESE (d’ora in poi anche “Comune”) gestito dal personale di Polizia Locale e collegato con dispositivi presenti nel relativo ufficio, nonché eventualmente a quella delle forze dell’ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Per il trattamento dei dati disciplinato dal presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni di cui (attualmente) al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), al Reg. Eu 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, oltreché le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento del Garante della Protezione dei Dato Personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 ed ai riferimenti normativi di cui al Capo I, art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto e mediante il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’Ente, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l’utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da

poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

In appositi locali del Comune o della "Unione di Comuni lombarda Prima Collina" (tenuto conto di quanto previsto dall'ARTICOLO 5 - FUNZIONI E SERVIZI dello Statuto dell'Unione suddetta secondo il quale – comma 1 - sono trasferite all'Unione medesima con la procedura di cui al citato articolo 6 le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p della Costituzione, dell'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, così come novellato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, dell'art. 2, comma 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - c.d. «Legge Del Rio»: i) polizia municipale e polizia amministrativa locale nonché comma 2.: L'Unione, in riferimento al menzionato art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, così come novellato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 e all'articolo 18 della L.R. 19/2008 e a quanto stabilito dal primo comma, esercita, per tutti i comuni che la compongono, tutti i seguenti servizi: sistemi informativi lett. I bis, art. 14, comma 27, D.L. 78/2010; polizia locale lett. i, art. 14/comma 27, del D.L. 78/2010) - di norma nell'ufficio utilizzato dagli operatori di Polizia Locale o dal sindaco - sono installati dei dispositivi per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio del Comune. I dispositivi di immagazzinamento delle immagini sono collocati presso la sala server o in locali non accessibili.

3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada.
4. I sistemi potranno essere implementati mediante software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, secondo le disposizioni di legge vigenti. Tali software, possono, a titolo esemplificativo, riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, ed eventualmente segnalarli.
5. L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è o potrà essere in particolare finalizzato a:
 - 5.1. Sicurezza e prevenzione:
 - 5.1.1. Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
 - 5.1.2. Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - 5.1.3. Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - 5.1.4. Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
 - 5.1.5. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
 - 5.1.6. Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni accertate dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
 - 5.1.7. Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: minori e anziani, portatori di handicap;
 - 5.1.8. Monitoraggio del traffico;
 - 5.1.9. Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
 - 5.1.10. Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, potrà avvalersi di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di fototrappole, e di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze

pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.

5.2. Tutela del patrimonio:

5.2.1. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;

5.3. Codice della strada:

5.3.1. Le immagini non potranno essere utilizzate al fine della contestazione automatizzata da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada; potranno invece essere utilizzate per la contestazione non automatizzata, previa visione e segnalazione (eventualmente anche da remoto) di personale qualificato appartenente alle Forze di Polizia Statale e/o Locale. L'Ente potrà compiere accertamenti relativi alle violazioni al Codice della Strada con dispositivi, omologati, a ciò dedicati, omologati se richiesto da norme di legge, che dovranno in ogni caso essere segnalati da apposita cartellonistica laddove richiesto e previsto da apposita norma di settore.

Gli strumenti utilizzati, omologati, per le finalità di cui al presente punto riprendono solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, come ad es. la tipologia di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e le riprese video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato. A tale soggetto potranno essere inviate indicazioni che gli consentano di richiedere la visione delle immagini, anche on line, e che comunque potranno essere visionate anche presso gli uffici competenti con le modalità indicate dall'Amministrazione; in tal caso, dovranno comunque essere oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri ed i terzi non direttamente coinvolti nella guida ed eventualmente presenti nel veicolo.

Le riprese del sistema di videosorveglianza potranno essere utilizzate per la contestazione delle violazioni previste dagli artt. 80 e 193 del Codice della strada non in via diretta, ma come accertamento preventivo che dovrà essere confermato previo le verifiche indispensabili alle banche dati ministeriali (art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689). In tali casi non sarà necessaria la presenza sul posto degli operatori in quanto i procedimenti saranno definiti successivamente nelle modalità innanzi citate. Dell'esito degli accertamenti sarà necessario redigere apposito verbale che tenga conto delle riproduzioni video esclusivamente come indizio per ulteriori accertamenti, definibili esclusivamente a seguito delle consultazioni telematiche da parte degli Operatori di Polizia Locale.

5.4. Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente "a rischio" del Comune

5.5. Organizzazione, produttività e sicurezza lavorativa

5.5.1. Le immagini potranno essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive dell'Ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970 (e smi). Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo della citata norma possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

6. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:

Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati

anonimi; il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Principio di proporzionalità: viene evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:

- 6.1. Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
- 6.2. Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
- 6.3. La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- 6.4. Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- 6.5. La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente).

Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati ai commi 2 e 6 del presente articolo.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Gli strumenti, le risorse e l'infrastruttura "ICT" utilizzati dall'Ente per la gestione del sistema di videosorveglianza, complessivamente inteso, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal Capo III art. 21 del presente regolamento, nonché nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni. L'Ente deve altresì rispettare quanto previsto da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) con Circolare del n. 2 del 18 aprile 2017 relativa alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.
2. Il sistema si compone di una serie di dispositivi di videoripresa collegati tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante con il relativo supporto di memorizzazione e/o l'ufficio del Servizio di Polizia Locale, ubicato presso la sede municipale o dell'Unione dei Comuni suddetta
3. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:
 - 3.1. Presso l'ufficio di allocazione dei dispositivi per la visione è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, procedere allo zoom (in & out) e brandeggiare i dispositivi che prevedono tale funzione.
 - 3.2. I dati personali sono ripresi attraverso il sistema di videosorveglianza installate sul territorio del Comune, che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune o dall'Unione
Eventuali impianti di videoripresa installati presso edifici scolastici sono attivi per le finalità previste al Capo I art.3 del presente Regolamento, ed in ogni caso l'utilizzo degli strumenti di videoripresa presso tali strutture avvengono in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.
 - 3.3. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni dalle telecamere stesse. La visione delle immagini potrà avvenire, da parte di soggetti espressamente individuati, anche da remoto a mezzo dispositivi mobili, appositamente configurati e protetti, e comunque nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati

personali. Laddove ne sussistano i presupposti, il fornitore dell'applicativo utilizzato per la visione da remoto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

- 3.4. L'impianto di videosorveglianza può essere implementato mediante la connessione all'infrastruttura di dispositivi di videosorveglianza di privati cittadini che abbiano stipulato con l'Ente accordi/convenzioni, e che offrano al contempo idonee garanzie di sicurezza. In tali casi, il soggetto privato che mette a disposizione dell'Ente gli strumenti di videoripresa non avrà la visione delle immagini - che invece avverrà da parte degli operatori di Polizia Locale.
 - 3.5. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla sede operativa della Polizia Locale tramite una infrastruttura di rete geografica riservata, dedicata esclusivamente a questo.
 - 3.6. Il sistema di videosorveglianza, posto in essere dall'Ente, può prevedere l'utilizzo di sistemi di "fototrappole" laddove tali strumenti siano in dotazione dell'Ente.
 - 3.7. Il grado di risoluzione delle immagini sarà variabile a seconda della finalità perseguita: la risoluzione sarà bassa, nel caso in cui le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc.; la risoluzione sarà alta, per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana e per le ulteriori finalità intese all'accertamento di violazioni ed illeciti.
 - 3.8. Le immagini video riprese, anche mediante il sistema di rilevamento targhe, possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata - appositamente dedicata - alle sedi delle Forze dell'Ordine per le quali il Comune ha predisposto l'accesso, previa formalizzazione di accordi/protocolli d'intesa.
4. Nessuna telecamera - e quindi nessun trattamento - verrà posto in essere al fine del riconoscimento facciale degli interessati al trattamento

Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si potrà fare ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti - pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. EU 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
 - c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate al Capo III, art. 19 del presente regolamento.
3. Per l'adozione di sistemi integrati di videosorveglianza di cui ai precedenti commi del presente articolo e per la regolamentazione delle modalità di interconnessione tra il sistema di videosorveglianza dell'Ente (previste dagli art. 4 e 5 del presente Capo I), le centrali delle

Forze dell'Ordine individuate e/o altri Enti Pubblici, potrà essere prevista con tali soggetti la stipula di appositi accordi/convenzioni/patti per la sicurezza.

Art. 6 - Altri sistemi di videosorveglianza

1. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con "Fototrappole" viene svolto dal designato al servizio, o suoi incaricati, come definito nell'art. 13 del presente Regolamento e comunque sempre in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.

CAPO II

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento è il Comune di CANNETO PAVESE - in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Art. 8 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo

1. Il Comune - nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali - adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Art. 9 – Designato al servizio di videosorveglianza

1. Il Comune, in persona del legale rappresentante, designa e nomina con apposito atto, quale designato al servizio di videosorveglianza (comprensivo del sistema di rilevamento targhe e "Fototrappole" del presente Ente), ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. h) del presente regolamento, il Responsabile della Struttura a cui afferisce la Polizia Locale o altra persona individuata dal titolare che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.
2. Tale figura deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato al servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato al servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal designato al servizio.
6. Il designato al servizio custodisce le chiavi per l'accesso ai locali ove sono allocati i monitor.

Art. 10 – Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza

1. Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009) il Comune - in persona del suo legale rappresentante - può designare e

nominare con apposito atto, uno o più amministratori di sistema per la gestione dell'impianto di videosorveglianza ai sensi e per gli effetti del Capo I/ art. 2/comma 1, lett. i) del presente Regolamento.

Tale figura deve essere individuata dal titolare del trattamento tra i soggetti che per capacità professionale ed affidabilità, risulti idoneo a garantire la corretta gestione tecnica del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

2. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il titolare del trattamento può affidare all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti compiti:
 - adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per i sistemi da lui gestiti.
 - impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;
 - assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e verificare il corretto funzionamento dei sistemi di backup centralizzati, adottando idonee procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e delle applicazioni, nonché per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, verificando periodicamente la leggibilità e l'integrità dei dati contenuti nelle copie di backup, effettuandone il ripristino;
 - adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, atti a mantenere la completezza e l'inalterabilità dei log. Tali registrazioni dovranno avere e mantenere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.
 - suggerire al Titolare del Trattamento l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 - provvedere alla custodia ed al controllo dei dati personali oggetto di trattamento, anche in relazione all'esperienza ed alle conoscenze acquisite sulla base del processo tecnico, della natura dei dati e delle specifiche caratteristiche del trattamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, adottando a tal fine preventive ed idonee misure di sicurezza.
4. L'Amministratore di sistema potrà avvalersi del supporto di ditte esterne, secondo le modalità definite dall'art. 15 del presente regolamento provvedendo, nel caso, ad idonea nomina secondo quanto previsto dal RE 679/2016 in materia Privacy.
5. In ogni caso, i compiti affidati all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, sono analiticamente specificati con apposito atto di designazione.
6. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
7. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 11 - Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa ed è attualmente il Dottor Ivano Pecis contattabile agli indirizzi mail: ivano.pecis@ip-privacy.it e PEC ipartners@pec.it. In caso di modifica del suddetto nominativo è da intendersi che lo stesso è automaticamente sostituito senza necessità di modifiche al presente regolamento.

Art. 12 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali

1. L'accesso all'ufficio ove è ubicata la strumentazione per la visione delle immagini della videosorveglianza è consentito esclusivamente oltre al Titolare o al suo delegato, al designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.
2. Il titolare del trattamento, su indicazione del designato al servizio, designa le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
Il titolare incarica, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti.
Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, fornendo le opportune istruzioni, dal designato al servizio.
3. Oltre al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere autorizzato all'accesso dei locali adibiti a ufficio di Polizia Locale, solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere fornite idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati mediante idonee nomine previste dal GDPR
4. Per le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il Titolare del trattamento può provvedere secondo quanto indicato dall'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018)
5. Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate al trattamento devono essere istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, nonchè a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Art. 13 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Capo.
2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 12 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 14 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
 - 3.1. Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;

- 3.2. Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- 3.3. Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
- 3.4. Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- 3.5. Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. La struttura comunale a cui afferiscono le attività di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- 3.6. Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679

Art. 15 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati negli articoli precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza
2. Le persone autorizzate al trattamento possono autonomamente variare la propria password, ma, in ogni caso, dovranno ottemperare alle istruzioni fornite dal dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza ed in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.

Art. 16 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo di "Fototrappole"

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento di rilevamento targhe e all'acquisizione delle immagini a mezzo "Fototrappole".

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 17 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - 1.1. Trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. EU 2016/679;
 - 1.2. Raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità di cui al precedente Capo I art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - 1.3. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
 - 1.4. Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

- 1.5. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
- 1.6. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi
2. Fermo tutto quanto previsto al Capo I art. 4 comma 3.2, l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo del Responsabile del settore a cui fa capo il settore di Polizia Locale in attuazione di quanto previamente deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuto aggiornato dal titolare del trattamento e reso disponibile.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo che la strumentazione informatica consente e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme applicabili e solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al Capo I, art. 3 a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo potrà comportare, nei casi previsti dalla normativa vigente, l'applicazione di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.
5. Come previsto dalle FAQ in tema di videosorveglianza emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 05/12/2020: *“le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento UE 2016/679). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Come previsto dalle sopra richiamate FAQ: “In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione”.*

In ogni caso, qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, salvo deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

In relazione al sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento, in conformità con quanto previsto al presente comma, i termini di conservazione delle immagini vengono indicati all'interno del documento previsto dal successivo Capo III, art. 19 comma 4.

Art. 18 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con sistemi di rilevamento targhe e “Fototrappole”, sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del designato al servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - 6.1. al Designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza ed alle persone autorizzate previste dagli articoli da 9, 10, 12, 13 del Capo II del presente Regolamento;
 - 6.2. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - 6.3. all'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta che gestiscono l'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - 6.4. all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese. In questo caso dovrà prendere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente;
 - 6.5. al rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).
7. Fermo quanto previsto all'art. 12 Capo II del presente regolamento, tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito **"Registro degli eventi e degli accessi"** (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - 7.1. la data e l'ora d'accesso e di uscita;
 - 7.2. l'identificazione del terzo autorizzato;
 - 7.3. i dati per i quali viene svolto l'accesso;
 - 7.4. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - 7.5. le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;

Se il registro è di tipo cartaceo, lo stesso dovrà contenere la sottoscrizione del soggetto autorizzato alla visione. Nel caso di registro informatico l'accesso potrà avvenire a mezzo di credenziali univoche concesse ad ogni singolo autorizzato e la registrazione dell'accesso potrà avvenire tramite la registrazione delle operazioni su apposito file di log opportunamente protetto.
8. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 19 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché da quanto indicato nelle successive norme e provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materia - espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, nonché il richiamo all'art. 13 del Reg. EU 2016/679 secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
Il supporto con l'informativa:

- 1.1. deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
- 1.2. deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
- 1.3. deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune nella persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà comunicare ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza], l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del precedente art. 17 del presente Capo, con un anticipo di giorni 15 (quindici), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
4. Nel portale internet dell'Ente viene resa disponibile un'informativa estesa sul trattamento di videosorveglianza, redatta ex art. 13 Reg. EU 2016/679.

Art. 20 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme poste a tutela dei dati personali quali il Reg. EU 2016/679, il D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché nel rispetto comunque di quanto previsto dalla Legge 241/1990 in tema di accesso agli atti, ha diritto:
 - 1.1. Di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione
 - 1.2. Di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e può opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
 - 1.3. Di esercitare i diritti, in tema di accesso agli atti, contemplati dalla L. 241/1990, nelle modalità ivi previste.
 - 1.4. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O) designato. Tale deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione e dovrà, come minimo, contenere:
 - data e orario, sufficientemente preciso della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato;
 - ogni altra indicazione volta a dimostrare il legittimo interesse del richiedente.
2. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, per le richieste di cui all' art. 20, comma 1.1 di cui al presente Capo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
 - a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
 - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 2016/679.
7. Nel caso l'interessato venga autorizzato alla visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso potrà visionare le immagini secondo le modalità previste dall'art. 12 Capo II del presente regolamento ed in ogni caso sotto la supervisione di personale autorizzato ai sensi di tale articolo. La supervisione da parte di tali soggetti non è richiesta nei seguenti casi:
 - accesso alle immagini, da parte dell'interessato, accompagnato da personale di forza di polizia;
 - esibizione, da parte dell'interessato, di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che motivi l'accesso alle immagini senza la necessità di supervisione.
 L'accesso sarà in ogni caso registrato ai sensi del Capo III, art. 18 comma 7 del presente regolamento.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 21 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente Capo III (artt. 17 e 18) e dovranno essere trattati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e, comunque, in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.
Presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate indicate agli artt.9, 10, 12, 13 del Capo II del presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.
2. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.
3. Fermo quanto indicato dall'art.18 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio del trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.
4. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
 - 4.1. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli artt. 9 e 12 del Capo II del presente Regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza;

- 4.2. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Designato al servizio o alle persone autorizzate al trattamento.
- 4.3. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 ottobre 2008 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

Art. 22 - Conclusione del trattamento dei dati

1. In caso di conclusione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali, a seconda dei casi e secondo le disposizioni vigenti, sono:
 - 1.1. Distrutti;
 - 1.2. Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 23 – Limitazioni del trattamento e ai diritti dell'interessato

1. La limitazione del trattamento è disciplinata dall'art. 18 del Reg. E.U 2016/679.
2. La limitazione ai diritti dell'interessato è disciplinata dall'art. 2undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato/integrato.

Art. 24 - Diritto al risarcimento

1. La materia è regolamentata dall'art. 152 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dall'art. 82 del Reg EU 2016/679 ed ulteriormente.

Art. 25 - Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58/comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 17 e 18 Capo III, l'autorizzato al trattamento procederà agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
5. I trattamenti di dati personali da parte del Corpo di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati non sono disciplinati dal presente regolamento ma sono disciplinati **dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15** "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) e dal **D.lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".

Art. 27 - Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comune l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
3. I contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati devono essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 28 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il designato al servizio, così come individuato dal precedente Capo II art. 9.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 30 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 31 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi si applica la normativa sovraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.

Art. 32 - Entrata in vigore e successive modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.
2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
3. In ottemperanza a quanto previsto al Capo II art. 8, laddove ne sussistano i presupposti, il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo ai sensi dell'art. 35 Reg. EU 2016/679.